

Relativamente alla presentazione della dichiarazione ad un CAF o ad un professionista abilitato, le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di modello 730 presentato con le modalità ordinarie (non precompilata), come chiarisce la circolare n.7/E del 26 febbraio 2015.

Nel caso in cui la dichiarazione, sia essa ordinaria o precompilata, sia presentata a un CAF o a un professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità.

In altre parole, le richieste della documentazione derivanti da controllo formale saranno inviate direttamente al CAF/professionista e non saranno invece recapitate al contribuente.

Se il visto di conformità dovesse risultare infedele, eventuali imposte, sanzioni e interessi dovranno essere versati dal CAF/professionista, anche nel caso in cui sia stato presentato l'ordinario modello 730.

Per quanto concerne la polizza assicurativa, è stato innalzato il massimale minimo previsto per la polizza assicurativa a tre milioni di euro.

Questa disposizione è estesa anche ai CAF/professionisti che compilano il modello 730 ordinario.